

Nuove disposizioni nel settore fitosanitario

Le più recenti norme che riguardano diversi aspetti, alcuni dei quali di interesse generale.

ALBERTO CONTESSI
Servizio Fitosanitario,
Regione Emilia-Romagna

Le normative fitosanitarie, forse più che in altri settori, sono in continua evoluzione. L'anno appena concluso ci ha portato diverse novità, di cui almeno tre di interesse generale; il 2000 non sarà da meno. Ma andiamo con ordine.

Finanziamenti comunitari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1999 è stato pubblicato il decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 192 dal titolo "Attuazione della direttiva 97/3 Cee che modifica la direttiva 77/93 Cee, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

In realtà si tratta più di una norma finanziaria che fitosanitaria, poiché con questo provvedimento l'Unione europea, per la prima volta, partecipa con proprie risorse al rafforzamento delle infrastrutture di ispezione oltre a contribuire con propri fondi alla "lotta fitosanitaria" nel territorio, nei casi di apparizione, reale o sospetta, di organismi nocivi dovuta all'introduzione o alla diffusione degli stessi nel territorio dell'Unione europea.

Grazie all'applicazione di questa norma, di recente la Regione Emilia-Romagna ha ricevuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute per eradicare una pericolosa malattia della patata - l'avvizzimento batterico - causato da *Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum*, introdotta nel nostro territorio attraverso tuberi seme di patata provenienti dall'Olanda.

Il commercio dei frutti di agrumi

A livello comunitario la materia è disciplinata dalla direttiva 77/93/Cee e successive modifiche ed integrazioni, applicata in Italia con il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Inizialmente l'Italia era considerata "zona protetta", unitamente a Portogallo, Grecia e Corsica, nei confronti dei ceppi europei del *Citrus Tristeza Virus* (virus della tristezza degli agrumi), presente in altri Paesi agricoli dell'Unione europea (Spagna e Francia, Corsica esclusa).

Per la protezione estesa a tutti gli organismi nocivi di origine extraeuropea, vigeva il divieto di importazione da Paesi terzi di frutti di agrumi, con la sola eccezione dei pompelmi, mentre, con riferimento alla protezione dal virus della tristezza, vigeva il divieto di introduzione di frutti di agrumi con peduncolo e foglie dalle zone non protette della Comunità.

Dopo l'entrata in vigore di una direttiva che modifica la 77/93/Cee, introdotta nel nostro ordinamento col decreto ministeriale 8 luglio 1999, la zona protetta relativa agli agrumi provenienti da Paesi terzi è stata soppressa. Pertanto ora è possibile importare liberamente anche in Italia i frutti di agrumi da tutti i Paesi extracomunitari, a condizione che siano privi di peduncolo e fo-



Sulle confezioni di agrumi dev'essere segnalata la zona di produzione.

(Foto Barbieri)

glie e che soddisfino gli altri requisiti fitosanitari sugli organismi da quarantena previsti dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Nulla è mutato invece per quanto riguarda la zona protetta per il virus della tristezza, che è tuttora in vigore; possono quindi circolare liberamente in Italia i frutti di agrumi con peduncolo e foglie solo se prodotti in zone protette,



L'attuazione della direttiva 98/56 *Ce riguarderà in Italia la commercializzazione del materiale di moltiplicazione di tutte le piante ornamentali.*

(Foto Riccioni)

cioè Italia, Portogallo, Grecia e Corsica, e se accompagnati dal relativo passaporto delle piante "ZP".

Infatti, per quanto riguarda i frutti di agrumi prodotti al di fuori delle zone protette, in particolare Francia continentale e Spagna, il punto 31 dell'allegato IV, parte B, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 dispone che per poter entrare in zone protette è necessario che:

a) i frutti siano privi di foglie e peduncoli;

b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, occorre una dichiarazione ufficiale che i frutti sono stati imballati in contenitori chiusi con un sigillo ufficiale e destinati a rimanere sigillati durante tutta la durata del trasporto attraverso una zona protetta riconosciuta per tali frutti, e porteranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.

In ogni caso, quindi, nessuno può apporre il passaporto "ZP" su frutti di agrumi non prodotti all'interno delle zone protette.

Inoltre tutti i produttori od i centri di raccolta di frutti di agrumi debbono essere iscritti al Registro ufficiale dei produttori tenuto dai Servizi fitosanitari regionali e debbono apporre sulle confezioni la zona di produzione degli agrumi.

In conclusione, i frutti di agrumi di origine spagnola o francese (esclusa la

Corsica), al pari di quelli di origine extracomunitaria, possono essere commercializzati in Italia solo se privi di peduncolo e foglie. In caso di presenza di tali organi i frutti possono solo transitare per altra destinazione (zona non protetta della Comunità o Paese terzo), a condizione che si trovino in contenitori chiusi e sigillati (camion frigoriferi o container) e che siano accompagnati da un passaporto delle piante che ne riporti il marchio distintivo presente sulle confezioni.

L'inadempienza alle suddette disposizioni comporta l'adozione da parte delle autorità competenti sia di misure ufficiali cautelative a spese del detentore della merce (distruzione della partita o eliminazione sotto controllo ufficiale di tutti i peduncoli e le foglie), sia delle sanzioni amministrative pecuniarie - da 5 a 30 milioni di lire - previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, oltre alla denuncia penale nel caso che il fatto costituisca reato (contrabbando).

Lotta obbligatoria al "colpo di fuoco"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 356 dal titolo "Regolamento recante mi-

sure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica". Il provvedimento ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 27 marzo 1996 precedentemente in vigore.

In realtà, sono poche le novità che questo nuovo decreto introduce rispetto al precedente; la più importante riguarda gli spostamenti degli alveari.

Il vecchio decreto, all'art. 7, in particolare:

- * vietava gli spostamenti degli alveari presenti all'interno di una zona di sicurezza (area di un chilometro di raggio dal focolaio) fino al successivo ottobre;
- * prevedeva che gli alveari, dopo tale data e comunque prima dell'inizio del periodo di fioritura delle piante ospiti (melo, pero, biancospino, ecc.), andassero allontanati di almeno 5 chilometri;
- * vietava l'introduzione di alveari nelle zone di sicurezza.

Queste norme potevano avere un senso al momento della loro stesura, cioè nel 1995, in assenza della malattia, quando si pensava che la stessa sarebbe comparsa in focolai puntiformi ed isolati. Sono divenute invece anacronistiche dopo le epidemie di "colpo di fuoco" verificatesi a partire dal 1997. Infatti, se applicate alla lettera, avrebbero spopolato dalle api gran parte dell'Emilia-Romagna e parzialmente Lombardia e il Veneto. Inoltre, avrebbero impedito il servizio di impollinazione in aree frutticole per eccellenza e la raccolta di nettare sui medicei presenti in tali zone, con un danno per apicoltura ed agricoltura sicuramente superiore ad eventuali benefici, tutti da dimostrare.

Alla luce di queste considerazioni le associazioni degli apicoltori, sostenute in quest'azione dall'Istituto nazionale di apicoltura, dall'Istituto di Entomologia agraria dell'Università di Bologna e dal Servizio fitosanitario regionale, hanno chiesto che venisse modificata la parte del decreto che riguardava le api.

Finalmente, anche se ci sono voluti più di due anni per farlo, è stato emanato il nuovo provvedimento che ha abrogato le vecchie norme, introducendo il seguente nuovo articolo 8:

"1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.

2. I servizi fitosanitari regionali determi-



Le nuove norme per la lotta obbligatoria al "colpo di fuoco" batterico limitano il divieto di spostamento degli alveari da campi od aree contaminate verso aree indenni solo nei periodi a rischio.

(Foto Diateca "Agricoltura")

neranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione".

L'articolo 8 è molto chiaro: gli alveari potranno rimanere nelle zone contaminate e vi potranno essere introdotti liberamente. La limitazione è ristretta solo allo spostamento dalle aree contaminate verso quelle indenni, ma solo per il periodo ritenuto a rischio.

A questo punto spetterà al Servizio fitosanitario regionale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni e delle istituzioni apistiche, stabilire qual è il periodo a rischio per quella determinata zona o regione, anche alla luce delle ricerche che sono state effettuate nel frattempo in questo campo.

Infatti il ruolo delle api nella disseminazione della malattia non è ancora ben chiaro; è certo invece che il batterio *Erwinia amylovora* sopravvive meno di 48 ore sul corpo delle api e pochi giorni all'interno dell'alveare. Alla luce di queste considerazioni, in caso di necessità, mantenendo le api in clausura per 48 ore e dopo aver verificato l'assenza del batterio all'interno degli alveari, sarà possibile consentire lo spostamento degli alveari anche durante il periodo di divieto. Nel corso del 1999 sono state condotte, con esiti lusinghieri, prove dall'Istituto nazionale di apicoltura, in collaborazione col Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna.

Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum*

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un provvedimento che recepisce la direttiva n. 98/57/Ce del Consiglio, riguardante la lotta contro *Ralstonia solanacearum*, agente dell'avvizzimento batterico delle solanacee.

La malattia è stata riscontrata in diversi Paesi dell'Unione europea, e in particolare in Olanda, dove ha già provocato notevoli danni. Di recente è stata segnalata anche in Spagna e qualche anno fa sono stati ritrovati focolai in Veneto ed in Emilia-Romagna, causati, come si diceva, da tuberi seme infetti provenienti dall'Olanda.

La nuova norma prevederà che ogni anno venga effettuato un monitoraggio ufficiale sui tuberi seme, sulle patate da consumo, su piante spontanee ospiti e sulle acque superficiali, allo scopo di:

- * localizzare e determinare la distribuzione dell'organismo nocivo;
- * prevenirne la comparsa e la disseminazione;
- * prevenirne la propagazione ed attuare misure fitosanitarie per eradicarlo qualora venga individuato.

Commercializzazione delle piante ornamentali

È in corso di pubblicazione un decreto legislativo sull'attuazione della direttiva 98/56/Ce relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. La nuova normativa – che sostituirà il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535 ed il relativo decreto ministeriale del 27 aprile 1997 – stabilirà le nuove regole per questa attività.

Le novità saranno sostanziali. Innanzitutto viene stabilito chiaramente che la normativa riguarderà solo **la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali**, e non tutte le piante ornamentali come avveniva finora. Le piante saranno considerate "materiale di moltiplicazione" qualora le piante risultanti dalla loro ricoltivazione siano destinate ad un'ulteriore commercializzazione.

Mentre sino ad oggi la normativa sulle piante ornamentali riguardava poche specie (14 in tutto), in futuro interesserà, viceversa, il materiale di moltiplicazione di tutte le specie di ornamentali.

I fornitori dovranno essere registrati (accreditati) e dovranno confor-

marsi alle norme stabilite dal decreto legislativo e dai decreti applicativi che seguiranno. Saranno esonerati dalla registrazione coloro che producono materiale di moltiplicazione destinato solo a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali (hobbysti); tuttavia anche gli esonerati dovranno conformarsi agli altri requisiti previsti, e cioè:

- * identificare e controllare i punti critici del proprio processo produttivo;
- * conservare le informazioni sui controlli effettuati dei punti critici;
- * prelevare, se necessario, campioni da analizzare in laboratori adeguati;
- * assicurare che durante la produzione i vari lotti siano identificabili separatamente;
- * concedere il libero accesso ai soggetti incaricati dei controlli.

Inoltre i materiali per poter essere commercializzati dovranno:

- * essere sostanzialmente esenti, almeno all'ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi sintomi tali da ridurre la possibilità di utilizzazione;
- * essere sostanzialmente esenti da difetti tali da comprometterne la qualità;
- * avere vigore e dimensioni sufficienti per quanto riguarda il loro uso;
- * nel caso delle sementi, avere una capacità germinativa soddisfacente;
- * se commercializzati con un riferimento alla varietà, avere un'identità e una purezza varietale soddisfacenti.

Infine, per quanto riguarda l'importazione da Paesi terzi, nel caso non entrino in funzione i meccanismi di riconoscimento delle condizioni di equivalenza, viene introdotto il principio dell'autocertificazione da parte dell'importatore, a condizione che notifichi al Servizio fitosanitario competente i materiali importati ed esibisca i documenti che comprovano il suo contratto con il fornitore del Paese terzo.

Per l'Emilia-Romagna, essendo l'intera materia disciplinata dalla legge regionale n. 3 del 1998, non vi saranno grandi sconvolgimenti. Torneremo in ogni caso sull'argomento in modo più dettagliato non appena la nuova normativa diventerà operativa. □